



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## **DECRETO – LEGGE 30 gennaio 2020 n.10**

*(Ratifica Decreto - Legge 5 agosto 2019 n.124)*

### **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il Decreto – Legge 5 agosto 2019 n.124 - Misure urgenti a sostegno dei depositanti di banche sottoposte a risoluzione – promulgato:*

*Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente la necessità e l'urgenza di continuare a riconoscere gli effetti della moratoria di cui all'articolo 2, del Decreto - Legge 28 novembre 2011 n. 186 ai clienti di banche sottoposte a risoluzione, anche per i debiti scaduti successivamente alla data di avvio della procedura di risoluzione, per il tempo strettamente necessario al trasferimento delle relative passività ad altre banche;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 5 agosto 2019;*

*Visto l'emendamento apportato al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 gennaio 2020;*

*Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.15 del 20 gennaio 2020;*

*Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 comma 5 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 5 agosto 2019 n.124 così come modificato a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:*

## **MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEI DEPOSITANTI DI BANCHE SOTTOPOSTE A RISOLUZIONE**

### **Art. 1**

*(Disposizioni integrative all'articolo 5 della Legge 14 giugno 2019 n.102)*

1. All'articolo 5 della Legge 14 giugno 2019 n.102 sono aggiunti i seguenti commi:  
"1 bis. A tutela dei depositanti, la moratoria di cui all'articolo 2 del Decreto - Legge 28 novembre 2011 n. 186 continua ad essere riconosciuta ai clienti della banca sottoposta a risoluzione, anche per i debiti scaduti successivamente alla data di avvio della procedura di risoluzione, per il tempo

strettamente necessario al trasferimento delle relative passività ad altre banche in attuazione del programma di risoluzione adottato dalla BCSM ai sensi dell'articolo 4.

*1 ter.* La data di cessazione degli effetti della moratoria è stabilita con provvedimento della BCSM pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino e sul proprio sito internet, previa attestazione da parte delle banche cessionarie dell'avvenuto trasferimento di cui al comma 1 *bis*.”.

**Art. 1-bis**

*(Modifica all'articolo 10 della Legge 14 giugno 2019 n.102)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della Legge 14 giugno 2019 n.102 è aggiunto il seguente comma 4 *bis*:

“4 *bis.* I soggetti di cui al comma precedente che provvedono a pagare il debito esattoriale presso il Dipartimento Esattoria della Banca Centrale, in considerazione del quale hanno subito una riduzione del valore delle passività, ai sensi del comma 3 dell'articolo 9, possono chiedere alla banca, che è tenuta a rilasciare, una attestazione che accerti: le passività agli stessi riconducibili prima dell'azione di risoluzione; l'importo delle passività ridotte nei limiti del relativo debito esattoriale. L'attestazione è rilasciata al fine della presentazione all'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino della richiesta del riconoscimento di un credito d'imposta che, fermo restando i limiti di protezione di cui all'articolo 100 della LISF, sia pari all'importo del debito esattoriale pagato e comunque di ammontare non superiore al valore nominale delle passività ridotte.”.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 gennaio 2020/1719 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Luca Boschi – Mariella Mularoni*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*